SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 130**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina tropicale è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 319 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina di comunità, nonché al riordinamento della scuola di specializzazione in medicina tropicale:

Scuola di specializzazione in medicina di comunità

Art. 320. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina di comunità presso l'Università degli studi di Pavia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina di comunità, la scuola si articola negli indirizzi di:

a) coordinamento dei servizi sanitari delle unità sanitarie locali;

b) coordinamento delle attività distrettuali.

La scuola ha lo scopo per il primo indirizzo di preparare lo specialista alla rilevazione e all'analisi dei bisogni sanitari della popolazione proponendo e realizzando le soluzioni tecnico-amministrative e sanitarie opportune per un ottimale soddisfacimento; per il secondo indirizzo ha lo scopo di preparare lo specialista a programmare e coordinare il lavoro dei medici convenzionati operanti nel distretto e di raccordarlo con i servizi di medicina clinica e preventiva delle unità sanitarie locali. Entrambi devono altresì fornire nozioni di epidemiologia, statistica, economia e programmazione sanitaria, medicina preventiva, medicina pratica e scienze relazionali al fine di diagnosticare, prevenire e controllare le malattie più frequenti della comunità in cui si opera.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina di comunità, indirizzo di coordinamento dei servizi sanitari di unità sanitarie locali, indirizzo di coordinamento delle attività distrettuali.

Art. 321. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 322. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di economia e commercio con il contributo delle strutture delle sezioni di igiene del dipartimento di medicina preventiva occupazionale e di comunità.

Art. 323. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 324. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) epidemiologia e programmazione;

b) statistico-economica;

c) medicina pratica;

d) medicina preventiva;

e) medicina legale e delle scienze relazionali.

Art. 325. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Epidemiologia e programmazione:

epidemiologia generale: principi;

metodologia epidemiologica;

epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive;

epidemiologia e prevenzione delle malattie non infettive;

programmazione sanitaria;

organizzazione dei servizi sanitari;
analisi dei bisogni ed organizzazione dei servizi sociali;
organizzazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari;
teoria e tecnica dell'organizzazione.

b) Statistico-economica:
biometria e statistica medica;
informatica medica e sistemi informativi;
demografia sanitaria;
economia sanitaria;
elementi di tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche.

c) Medicina pratica:
elementi di medicina interna;
elementi di pediatria;
gerontologia;
malattie infettive;
oncologia;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie del ricambio;
reumatologia;
malattie dell'apparato digerente;
tossicologia;
medicina d'urgenza.

d) Medicina preventiva:
medicina delle comunità;
medicina preventiva: principi e metodi;
medicina preventiva nelle varie fasi della vita;
medicina preventiva preconcezionale, gravidica e della prima infanzia;
medicina preventiva dell'età evolutiva;
igiene del lavoro e malattie professionali;
rieducazione funzionale e riabilitazione motoria;
analisi biologiche e di laboratorio;
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
educazione sanitaria.

e) Medicina legale e delle scienze relazionali:
elementi di medicina legale;
medicina legale;
sociologia;
legislazione sanitaria;
amministrazione del personale ed analisi delle mansioni;
medicina psicomatica;
igiene mentale e psichiatria sociale;
lingua inglese.

Art. 326. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Epidemiologia e programmazione (ore 50):		
epidemiologia generale: principi . . .	ore	50
Statistico-economica (ore 80):		
biometria e statistica medica.	»	40
economia sanitaria	»	40
Medicina preventiva (ore 140):		
medicina delle comunità	»	60
medicina preventiva: principi e metodi	»	40
igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica	»	40
Medicina legale e delle scienze relazionali (ore 130):		
sociologia.	»	40
lingua inglese	»	50
legislazione sanitaria	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Epidemiologia e programmazione (ore 85):		
metodologia epidemiologica	ore	45
organizzazione dei servizi sanitari. .	»	40
Statistico-economica (ore 50):		
informatica medica e sistemi informativi	»	50
Medicina pratica (ore 135):		
elementi di medicina interna.	»	50
elementi di pediatria	»	45
gerontologia	»	40
Medicina preventiva (ore 40):		
analisi biologiche e di laboratorio (a scopo preventivo)	»	40
Medicina legale e delle scienze relazionali (ore 90):		
elementi di medicina legale.	»	40
lingua inglese	»	50
Monte ore elettivo . . .	»	400

3° Anno - Indirizzo di coordinamento dei servizi sanitari di U.S.L.:

Epidemiologia e programmazione (ore 280):		
programmazione sanitaria	ore	70
organizzazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari.	»	70
epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive.	»	70
epidemiologia e prevenzione delle malattie non infettive.	»	70
Statistico-economica (ore 120):		
demografia sanitaria.	»	50
elementi di tecnica amministrativa e ragioneria delle aziende pubbliche	»	70
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno - Indirizzo di coordinamento dei servizi sanitari di U.S.L.:.

Epidemiologia e programmazione (ore 170):

analisi dei bisogni ed organizzazione dei servizi sociali	ore	60
organizzazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari	»	60
teoria e tecnica dell'organizzazione	»	50

Medicina preventiva (ore 50):

medicina preventiva nelle varie fasi della vita	»	50

Medicina legale e delle scienze relazionali (ore 180):

amministrazione del personale ed analisi delle mansioni	»	60
igiene mentale e psichiatria sociale	»	60
medicina legale	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno - Indirizzo di coordinamento di distretto:

Epidemiologia e programmazione (ore 120):

epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive	ore	60
epidemiologia e prevenzione delle malattie non infettive	»	60

Medicina preventiva (ore 230):

medicina preventiva preconcezionale, gravidica e della prima infanzia	»	40
igiene del lavoro e malattie professionali	»	60
rieducazione funzionale e riabilitazione motoria	»	40
medicina preventiva dell'età evolutiva	»	40
educazione sanitaria	»	50

Medicina legale e delle scienze relazionali (ore 50):

medicina psicosomatica	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno - Indirizzo di coordinamento di distretto:

Medicina pratica (ore 400):

malattie infettive	ore	50
oncologia	»	50
malattie dell'apparato cardiovascolare	»	50
malattie dell'apparato respiratorio	»	50
malattie del ricambio	»	40
malattie dell'apparato digerente	»	50
reumatologia	»	50
medicina d'urgenza	»	30
tossicologia	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 327. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti, divisioni e/o servizi delle unità sanitarie locali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed altri enti convenzionati;

laboratori di sanità pubblica;

laboratori, centri o servizi degli istituti di igiene;

altri laboratori, servizi e strutture di ricerca pubblici e/o privati purché riconosciuti idonei dal consiglio della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 328. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Scuola di specializzazione in medicina tropicale

Art. 329. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina tropicale presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina tropicale e di fornire le competenze professionali relative ai settori di patologia e clinica delle malattie tropicali; diagnostica di laboratorio delle malattie tropicali; epidemiologia, profilassi, prevenzione; medicina delle comunità, organizzazione, programmazione e gestione sanitaria nei Paesi in via di sviluppo, con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina tropicale.

Art. 330. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 331. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e di scienze matematiche, fisiche e naturali con il contributo dell'Istituto di clinica delle malattie infettive dell'Università di Pavia - IRCCS S. Matteo - Ospedale di circolo di Varese e ospedale di Busto Arsizio e Valle Olona.

Art. 332. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 333. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) etiologia e patogenesi delle malattie tropicali;
b) metodologia e diagnostica di laboratorio;
c) epidemiologia, prevenzione e gestione;
d) patologia e clinica delle malattie tropicali.

Art. 334. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Etiologia e patogenesi delle malattie tropicali:
batteriologia medica;
virologia medica;
micologia medica;
parassitologia medica;
entomologia e zoologia applicate;
immunologia.

b) Metodologia e diagnostica di laboratorio:
tecnica e diagnostica di laboratorio delle malattie batteriche;
tecnica e diagnostica di laboratorio delle malattie virali;
tecnica e diagnostica di laboratorio delle micosi;
tecnica e diagnostica di laboratorio delle malattie parassitarie;
tecnica e diagnostica di laboratorio in immunologia.

c) Epidemiologia, prevenzione e gestione:
epidemiologia, statistica medica e informatica;
igicnc c profilassi in riferimento alla patologia tropicale;
medicina di comunità;
organizzazione, programmazione e gestione sanitaria; emergenza sanitaria.

d) Patologia e clinica delle malattie tropicali:
malattie tropicali ed infettive;
clinica, terapia, prevenzione delle malnutrizioni;
dermatologia tropicale;
chirurgia ed ostetricia di pronto soccorso.

Art. 335. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Etiologia e patogenesi delle malattie tropicali (ore 250):

batteriologia medica	ore	50
virologia medica	»	50
micologia medica	»	30
parassitologia medica	»	30
entomologia e zoologia applicate	»	50
immunologia	»	40
Epidemiologia, prevenzione e gestione (ore 100):		
epidemiologia, statistica medica ed informatica	»	100
Patologia e clinica delle malattie tropicali (ore 50):		
malattie tropicali ed infettive	»	50
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Epidemiologia, prevenzione e gestione (ore 50):		
igiene e profilassi	ore	50
Metodologia e diagnostica di laboratorio (ore 250):		
tecnica e diagnostica di laboratorio delle malattie batteriche	»	100
tecnica e diagnostica di laboratorio delle malattie virali	»	100
tecnica e diagnostica di laboratorio in immunologia	»	50
Patologia e clinica delle malattie tropicali (ore 100):		
clinica, terapia, prevenzione delle malnutrizioni	»	100
Monte ore elettivo	ore	400

3° Anno:

Epidemiologia, prevenzione e gestione (ore 100):		
medicina delle comunità	ore	100
Metodologia e diagnostica di laboratorio (ore 80):		
tecnica e diagnostica di laboratorio delle micosi	»	40
tecnica e diagnostica di laboratorio delle malattie parassitarie	»	40
Patologia e clinica delle malattie tropicali (ore 220):		
dermatologia tropicale	»	60
malattie tropicali ed infettive	»	160
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Epidemiologia, prevenzione e gestione (ore 100):		
organizzazione, programmazione e gestione sanitaria; emergenza sanitaria	ore	100
Patologia e clinica delle malattie tropicali (ore 300):		
malattie tropicali ed infettive	»	100
chirurgia e ostetricia di pronto soccorso	»	200
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 336. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
reparti clinici istituto di clinica delle malattie tropicali ed infettive;
reparti clinici dell'istituto di clinica dermosifilopatica;
sala parto istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
pronto soccorso chirurgico dell'istituto di clinica chirurgica di pronto soccorso;
ambulatori di clinica delle malattie tropicali ed infettive;
ambulatori dell'istituto di clinica dermosifilopatica;
laboratori di immunologia, virologia, micologia, batteriologia e parassitologia dell'istituto di clinica delle malattie tropicali ed infettive;

laboratorio di entomologia dell'istituto di parassitologia;

divisioni di medicina di comunità dell'istituto di clinica delle malattie tropicali ed infettive e dell'istituto delle malattie infettive;

reparto di immunologia dell'istituto di igiene.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 337 *(Norme transitorie)*. — A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 338. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1988
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 381

88A2223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 409 a 411, relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 330 a 332, relativi alla scuola di specializzazione in «malattie dell'apparato cardiovascolare» che muta denominazione in quella di cardiologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 412 a 420 del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, n. 1128, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in «chirurgia dell'apparato digerente» che muta denominazione in quella di «chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva», sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 289 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento delle scuole sopraelencate:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 290. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali), istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 291. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 292. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 293. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 294. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) metodologie propedeutiche;
c) diagnostica generale;
d) diagnostica speciale;
e) sanità pubblica.

Art. 295. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
genetica medica;
immunologia;
oncologia;
statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:
tecnica delle autopsie;
tecniche isto e citologiche;
tecniche isto e immunochimiche;
tecniche ultrastrutturali;
anatomia patologica sistematica;
anatomia patologica pediatrica;
anatomia patologica gerontologica;
teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:
diagnostica autoptica;
diagnostica istologica;
diagnostica citologica;
diagnostica e graduazione in oncologia;
diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:
diagnostica neuro ed endocrina patologica;
istocitodiagnostica in patologia digestiva;
istocitodiagnostica in ematologia;
istocitodiagnostica ginecologica;
diagnostica nefrourologica;
istopatologia dermatologica;
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:
deontologia professionale;
aspetti medico legali e tossicologici;
patologia del lavoro e infortunistica;
patologia iatrogenica e indicazioni previste.

Art. 296. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):		
genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30
Metodologie propedeutiche (ore 200):		
tecnica delle autopsie	»	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50
Diagnostica generale (ore 100):		
diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70
Monte ore elettivo	ore	400

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):		
anatomia patologica pediatrica	ore	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10
Diagnostica generale (ore 250):		
diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100
Diagnostica speciale (ore 100):		
diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50
Monte ore elettivo	»	400

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):		
diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150
Diagnostica speciale (ore 200):		
istocitodiagnostica in ematologia	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100
Sanità pubblica (ore 50):		
deontologia professionale	»	20
aspetti medico legali e tossicologici	»	30
Monte ore elettivo	ore	400

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro e infortunistica	»	25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive	»	25
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 297. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di anatomia patologica e suoi laboratori di:

anatomia patologica (sale settorie, sala prelievi da pezzi operatori, osservazione submacroscopica);

istopatologia;

citodiagnostica;

istochimica e immunoistochimica;

microscopia elettronica;

patologia sperimentale;

culture in vitro e citogenetica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 298. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 299. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 300. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa.

Art. 301. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 302. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) strutture e metabolismo del cuore e dci vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria;

d) medicina interna generale;

e) semeiotica generale cardiovascolare;

f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 303. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:

fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopatologia cardiorespiratoria:

fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:

fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:

semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:

informatica medica e strumentazione biomedica.

g) Metodologie diagnostiche non invasive:

indagini diagnostiché non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);

indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:

anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:

farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 304. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'apprendimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare . . . . . ore 20
biochimica e biofisica. . . . . » 30

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . » 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 100

Medicina interna generale (ore 100):

fondamenti di semeiotica medica . . » 50
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare . . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica del ricambio idrosalino ore 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):

fisiologia dell'apparato cardiovascolare . . . . ore 50

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):

fisiopatologia cardiorespiratoria . . . » 50

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare. . . » 50

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):

informatica medica e strumentazione biomedica . . . . » 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):

indagini diagnostiche non invasive I » 50

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive I . . . » 50

Patologia clinica cardiovascolare (ore 50):

anatomia patologica. . . . . » 20
patologia e clinica cardiovascolare . » 30

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):

farmacologia cardiovascolare. . . . . » 50

Monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):

semeiotica fisica cardiovascolare. . . ore 50

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
indagini diagnostiche non invasive II » 100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):

indagini diagnostiche invasive II . .	ore	50

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):

anatomia patologica.	»	20
patologia e clinica cardiovascolare .	»	80

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

farmacologia e terapia cardiovascolare	»	100
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):

indagini diagnostiche non invasive III	ore	100

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):

cardiochirurgia.	»	100

Patologia clinica cardiovascolare (ore 100):

patologia e clinica cardiovascolare .	»	100

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):

terapie intensive cardiologiche	»	100
Monte ore elettivo . . .	ore	400

Art. 305. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparto clinico della cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare;

unità ospedaliera di cardiochirurgia;

divisione di medicina cardiovascolare;

ambulatori della cattedra di malattie dell'apparato cardiovascolare;

laboratorio di ecocardiografia;

laboratorio di elettrocardiografia dinamica;

laboratorio di informatica;

laboratorio di elettrocardiografia basale e tests ergometrici;

laboratorio di radiologia con sviluppatrice automatica;

laboratorio di emodinamica;

laboratorio di chimica biologica;

laboratorio di istologia ed anatomia patologica;

laboratorio di elaborazione dati angiografici.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 306. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 307. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 308. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 309. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 310. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) patologia speciale e metodologia clinica;

c) diagnostica clinica e di laboratorio;

d) terapia chirurgica generale e speciale;

e) tecniche operatorie.

Art. 311. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:

metodologia clinica chirurgica;

chirurgia generale (per la patologia intersistemica);

riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:

clinica e diagnostica differenziale malattie apparato digerente;

patologia clinica;

diagnostica per immagini;

tecnica e diagnostica endoscopica;

chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:

terapia endoscopica;

terapia chirurgica di elezione;

terapia chirurgica di urgenza;

terapia chirurgica pediatrica;

terapia intensiva.

e) tecniche operatorie:

tecniche operatorie di chirurgia generale;

tecniche operatorie del tubo digerente;

tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;

tecniche operatorie di chirurgia vascolare;

tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, ecc).

Art. 312. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 270):

anatomia descrittiva e chirurgica . .	ore	50
fisiopatologia e semeiotica funzionale	»	80
anatomia ed istologia patologica . .	»	50
anestesia e rianimazione	»	25
tecnologie biomediche.	»	65

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):

metodologia clinica chirurgica	ore	40
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	50

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	40
Monte ore elettivo . . .	ore	400

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):

anatomia ed istologia patologica . .	ore	40
anestesia e rianimazione	»	55

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):

metodologia clinica chirurgica	»	60
chirurgia generale (per la patologia intersistemica)	»	90

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):

diagnostica per immagini.	»	40
tecnica e diagnostica endoscopica . .	»	65
patologia clinica	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):

riabilitazione in chirurgia digestiva .	ore	60

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):

clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente	»	60
diagnostica per immagini.	»	60
tecnica diagnostica endoscopica . . .	»	75
chirurgia generale	»	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):

terapia endoscopica	»	35

Tecniche operatorie (ore 50):

tecniche operatorie di chirurgia generale	»	50
Monte ore elettivo . . .	ore	400

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):

chirurgia generale	ore	60

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):

terapia endoscopica	»	55
terapia chirurgica di elezione	»	65
terapia intensiva	»	80

Tecniche operatorie (ore 140):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie di chirurgia generale	»	40
Monte ore elettivo	ore	400

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):

chirurgia generale	ore	30

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):

terapia chirurgica di elezione	»	60
terapia chirurgica pediatrica	»	60
terapia chirurgica d'urgenza	»	60

Tecniche operatorie (ore 190):

tecniche operatorie del tubo digerente	»	50
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza	»	50
tecniche operatorie dei trapianti	»	30
tecniche operatorie di chirurgia vascolare	»	60
Monte ore elettivo	ore	400

Art. 313. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori/reparti:

corsie, ambulatori e sale operatorie dell'istituto di patologia chirurgica 2ª;

ambulatori di radiodiagnostica dell'istituto di radiologia e sale settorie e laboratori di istopatologia dell'istituto di anatomia patologica;

strutture universitarie convenzionate con l'unità sanitaria locale n. 12.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1988
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 126

88A2235

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1988, n. 180.

Attuazione della direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la direttiva CEE n. 83/417 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine (caseine e caseinati), destinate all'alimentazione umana, indicata nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 15 dicembre 1987, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, che delega il Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nell'elenco *B* allegato alla stessa legge, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per gli adempimenti ivi previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 1988;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle caseine alimentari e dei caseinati alimentari destinati all'alimentazione umana.

2. Si intende per:

a) «caseinati», la sostanza proteica contenuta nel latte nel quantitativo più importante, lavata ed essiccata, insolubile nell'acqua, ottenuta dal latte scremato, per precipitazione mediante aggiunta di acido o mediante acidificazione microbica o mediante presame o mediante altri enzimi coagulanti del latte, lasciando impregiudicata un'eventuale applicazione preliminare di procedimenti di scambi di ioni e di procedimenti di concentrazione;

b) «caseinati», i prodotti ottenuti mediante essiccazione delle caseine trattate con neutralizzanti.

3. Si intende per «latte scremato», il prodotto ricavato dalla mungitura di una o più vacche, per il quale non sia fatta alcuna aggiunta e sia stato ridotto solo il tenore di grassi.

Art. 2.

1. La denominazione «caseina acida alimentare» è riservata alla caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante l'impiego di coadiuvanti tecnologici e di colture batteriche elencati nell'allegato II, ed avente le caratteristiche di cui all'allegato I, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti.

Art. 3.

1. La denominazione «caseina presamica alimentare» è riservata alla caseina alimentare ottenuta per precipitazione mediante l'impiego dei coadiuvanti tecnologici elencati nell'allegato IV, ed avente le caratteristiche di cui all'allegato III, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti.

Art. 4.

1. La denominazione «caseinato alimentare» è riservata al prodotto ottenuto da caseine alimentari trattate con i coadiuvanti tecnologici indicati all'allegato VI, ed avente le caratteristiche di cui all'allegato V, ed è obbligatoria per i prodotti rispondenti a tali requisiti.

Art. 5.

1. Per i prodotti non aventi i requisiti della caseina acida alimentare, della caseina presamica alimentare e dei caseinati alimentari, di cui agli articoli 2, 3 e 4, è vietato l'uso di denominazioni similari a quelle sopraindicate che possono indurre in errore l'acquirente.

Art. 6.

1. Per i prodotti disciplinati dal presente decreto non destinati al consumatore finale, sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni su imballaggi, recipienti o etichette:

a) la denominazione loro riservata seguita, per i caseinati, dall'indicazione del o dei cationi;

b) la quantità netta;

c) per i prodotti commercializzati in miscele:

1) la dicitura «miscela di...» seguita dall'indicazione degli ingredienti costituenti la miscela in ordine ponderale decrescente;

2) l'indicazione del o dei cationi per i caseinati;

3) il tenore di proteine per le miscele contenenti caseinati;

d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

e) il Paese d'origine per i prodotti provenienti dai Paesi non facenti parte della Comunità economica europea;

f) la data di fabbricazione o un'indicazione che permetta di identificare il lotto.

2. Le diciture di cui al comma 1, lettere *a)*, *c)*, *e)* ed *f)*, devono figurare in lingua italiana e possono figurare anche in altra lingua.

3. Possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento le indicazioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, punto 3), *d)* ed *e)*, nonché, nel caso di trasporto allo stato sfuso, le indicazioni di cui alle lettere *c)*, punto 2), ed *f)*.

4. Tali prodotti, qualora destinati al consumatore finale, devono essere etichettati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, con le specificazioni indicate alle lettere *a)* e *c)* del comma 1.

Art. 7.

1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono essere fabbricati con latte scremato che sia stato sottoposto ad un trattamento termico che renda negativa la fosfatasi.

Art. 8.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio, con le denominazioni indicate negli articoli 2, 3 e 4, ovvero con altre denominazioni similari che

possono indurre in errore l'acquirente, prodotti non rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente decreto, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire cinquemilioni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in commercio i prodotti di cui agli articoli 2, 3 e 4, aventi i requisiti stabiliti dal presente decreto, con una denominazione comunque diversa da quelle ivi prescritte, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla violazione delle disposizioni stabilite nell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro del coordinamento delle politiche comunitarie*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1988
Atti di Governo, registro n. 74, foglio n. 8

ALLEGATO I

NORME APPLICABILI ALLA CASEINA ACIDA ALIMENTARE

1. *Fattori essenziali di composizione.*

a. Tenore massimo di umidità . . . . 10,0 % m/m

b. Tenore minimo di proteine del latte calcolato sull'estratto secco, di cui tenore minimo di caseine . . . . 95 % m/m

c. Tenore massimo di grassi del latte su estratto secco . . . . 2,25 % m/m

d. Acidità titolabile espressa in ml di soluzione di soda decinormale per grammo non superiore a 0,27

e. Tenore massimo di ceneri (P_2O_5 compreso) . . . . 2,5 % m/m

f. Tenore massimo di lattosio anidro . . . 1 % m/m

g. Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) . . . . 22,5 mg in 25 g

2. *Contaminanti.*

Tenore massimo di piombo. . . . . 1 mg/kg

3. *Impurezze.*

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti) . . . . . . nulla in 25 g

4. *Caratteri organolettici.*

a) Odore: assenza di odori estranei;

b) Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto deve essere esente da piccoli grumi resistenti a una leggera pressione.

ALLEGATO II

COADIUVANTI TECNOLOGICI E COLTURE BATTERICHE INOFFENSIVI ED IDONEI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA

1. Acido lattico (E 270);
2. Acido cloridrico;
3. Acido solforico;
4. Acido citrico (E 330);
5. Acido acetico (E 260);
6. Acido ortofosforico;
7. Siero di latte;
8. Colture batteriche che producono acido lattico.

ALLEGATO III

NORME APPLICABILI ALLA CASEINA PRESAMICA ALIMENTARE

1. *Fattori essenziali di composizione.*

a. Tenore massimo di umidità . . . . 10 % m/m

b. Tenore totale di proteine del latte calcolato sull'estratto secco . . . . 84 % m/m
di cui tenore minimo di caseina . . . . . . 95 % m/m

c. Tenore massimo dei grassi del latte su estratto secco . . . . 2 % m/m

d. Tenore minimo di ceneri (P_2O_5) compreso . . . . 7,50 % m/m

e. Tenore massimo di lattosio anidro . . . 1 % m/m

f. Tenore massimo di sedimenti (particelle combuste) . . . . 22,5 mg in 25 g

2. *Contaminanti.*

Tenore massimo di piombo. . . . . 1 mg/kg

3. *Impurezze.*

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti) . . . . . . nulla in 25 g

4. *Caratteri organolettici.*

a. Odore: assenza di odori estranei;

b. Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il colore deve essere esente da piccoli grumi resistenti ad una leggera pressione.

ALLEGATO IV

COADIUVANTI TECNOLOGICI

1. Presame;
2. Altri enzimi coagulanti del latte.

ALLEGATO V

NORME APPLICABILI AI CASEINATI ALIMENTARI

1. *Fattori essenziali di composizione.*

a. Tenore massimo di umidità....... 8 % m/m

b. Tenore minimo di caseina proteica del latte, calcolata su estratto secco........ 88 % m/m

c. Tenore massimo di grassi del latte calcolato su estratto secco............ 2,0 % m/m

d. Tenore massimo di lattosio anidro... 1,0 m/m

e. ph..................... da 6 a 8

2. *Contaminanti.*

Tenore massimo di piombo......... 1 mg/kg

3. *Impurezze.*

Materie estranee (quali particelle di legno, metallo, peli o frammenti di insetti)...... nulla in 25 g

4. *Caratteristiche.*

a. Odore: leggerissimi aromi e odori estranei;

b. Aspetto: colore variante dal bianco al bianco crema; il prodotto deve essere esente da grumi resistenti a una leggera pressione;

c. Solubilità: quasi completamente solubile in acqua distillata ad eccezione del caseinato di calcio.

ALLEGATO VI

COADIUVANTI TECNOLOGICI DI QUALITÀ ALIMENTARE
(agenti neutralizzanti e tamponi opzionali)

Idrossidi di Carbonati di Fosfati di Citrati di	sodio potassio calcio ammonio magnesio

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 6:

Il D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322, reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa alla etichettatura dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicità nonché della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare».

Nota all'art. 8:

Il testo dell'art. 16 del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322 (per il titolo si veda la precedente nota), è il seguente:

«Art. 16. — Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme stabilite dal presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

Ai contravventori alle disposizioni di etichettatura dei prodotti disciplinati dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, continua ad applicarsi la sanzione penale prevista dal secondo comma dell'art. 5 della stessa legge».

88G0233

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 maggio 1988.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con ecreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di aprile 1988;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui rèdditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere ammesse alla disciplina stabilita con decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, per il mese di aprile 1988 è accertato come segue:

Dollaro U.S.A.	1.242,181
Marco tedesco	742,619
Franco francese	218,789
Fiorino olandese	662,015
Franco belga	35,492
Lira sterlina	2.330,449
Lira irlandese	1.983,945
Corona danese	193,526
Dracma greca	9,275
ECU	1.541,621
Dollaro canadese	1.006,169
Yen giapponese	9,937
Franco svizzero	898,072
Scellino austriaco	105,679
Corona norvegese	199,907
Corona svedese	211,038
Marco finlandese	310,246
Escudo portoghese	9,076
Peseta spagnola	11,207
Dollaro australiano	928,845

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2383

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Consorzio produttori Humus A.L.A.», già in liquidazione volontaria, in Reggiolo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti del «Consorzio produttori Humus A.L.A. - Società cooperativa a r.l.», già in liquidazione, con sede in Reggiolo (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Consorzio produttori Humus A.L.A.», già in liquidazione volontaria, con sede in Reggiolo (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio Anna Maria Ceserani Landini in data 5 luglio 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Rovesti Enzo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2379

DECRETO 31 marzo 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Rio Grande Salatte», in Salatte di Villa Minozzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della «Rio Grande Salatte - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salatte di Villa Minozzo (Reggio Emilia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Rio Grande Salatte - Società cooperativa a r.l.», con sede in Salatte di Villa Minozzo (Reggio Emilia), costituita per rogito notaio Gian Domenico Serri in data 28 aprile 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Silvestri Claudio ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2380

DECRETO 9 maggio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilsimius» a r.l., in Villasimius, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione eseguita dalla lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della «Edilsimius - Società cooperativa a r.l.», con sede a Villasimius (Cagliari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Edilsimius - Società cooperativa a r.l.», con sede in Villasimius (Cagliari), costituita per rogito notaio Giovanni Giagheddu in data 11 settembre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Pietro Pilleri, nato a Sinnai (Cagliari) il 23 marzo 1944, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A2344

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 maggio 1988.

Intervento urgente per il miglioramento e l'intensificazione della sorveglianza tecnico-scientifica dei fenomeni nell'isola di Vulcano. (Ordinanza n. 1473/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 1982, n. 938;

Visto il decreto del 7 maggio 1983 del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica e del Ministro per il coordinamento della protezione civile con il quale è costituito, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, un gruppo nazionale per la vulcanologia;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Constatato che il giorno 20 aprile 1988 sul fianco orientale del cono denominato «La Fossa» dell'isola di Vulcano si è prodotta una frana che, per natura ed entità, è stata interpretata effetto di attività endogena e quindi manifestazione di potenziale emergenza;

Visto il parere positivo espresso il 27 aprile 1988 dal settore «rischio vulcanico» della «Commissione tecnico-scientifica a base interdisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile per i vari settori di rischio» sulla relazione del prof. Barberi, formulata sulla scorta anche di dettagliate indagini sopralluogo, in ordine alla necessità di adottare misure immediate preventive per mitigare i possibili effetti di una emergenza vulcanica;

Vista la nota n. 6.5C2/2028.88 del 9 maggio 1988 del presidente del gruppo nazionale per la vulcanologia nella quale è meglio precisato la natura e la portata delle fenomenologie in atto suscettibili di evolvere verso situazioni di pericolo nell'isola di Vulcano;

Vista la nota n. 6.5C2/2032.88 dell'11 maggio 1988 del presidente del gruppo nazionale per la vulcanologia, con la quale, in dipendenza dell'aumentato rischio nell'isola, e quindi per il miglioramento e il potenziamento delle misure di sorveglianza tecnico-scientifiche dei fenomeni in atto, viene richiesto un finanziamento straordinario di lire 790 milioni, suddiviso tra acquisto di apparecchiature, loro installazione e gestione;

Acquisito il parere favorevole unanimemente espresso nel corso della riunione di esperti e di rappresentanti delle varie amministrazioni, tenutasi il giorno 18 maggio 1988 presso il Dipartimento della protezione civile, affinché venga intensificata la sorveglianza tecnico-scientifica nell'isola di Vulcano da parte del gruppo nazionale per la vulcanologia, secondo quanto specificato nella precitata nota dell'11 maggio 1988, n. 6.5C2/2032.88;

Ravvisata la situazione di aumentato rischio nell'isola di Vulcano per l'accertata evoluzione dei fenomeni in atto e, quindi, la necessità di intervenire tempestivamente nella situazione di emergenza;

Riconosciuta la necessità di assegnare al Consiglio nazionale delle ricerche per il gruppo nazionale per la vulcanologia la somma occorrente per consentire immediati interventi di potenziamento e intensificazione della sorveglianza geofisica e geochimica dell'isola di Vulcano;

Vista la nota 20 maggio 1988, n. 3654/15/7-1.7, del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica con la quale si esprime l'assenso alla erogazione del finanziamento sopracennato in favore del gruppo nazionale per la vulcanologia;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per consentire l'esecuzione di quanto specificato in premessa, è assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche, per uso del gruppo nazionale per la vulcanologia, lo stanziamento di lire 790 milioni.

Art. 2.

L'importo di lire 790 milioni di cui al precedente articolo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A2363

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988, n. 181.

Legge 1° marzo 1986, n. 64 - Primo piano annuale di attuazione - Contrattazione programmata - Coordinamento delle agevolazioni finanziarie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1986) che stabilisce tra l'altro che le attività e iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica e al riequilibrio territoriale interno, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo;

Visto l'art. 9 della citata legge 1° marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1986) che pone tra gli obiettivi della politica industriale nel Mezzogiorno ammodernare e qualificare l'apparato produttivo, dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi nonché di centri di ricerca, contenere i consumi energetici e favorire l'occupazione;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985) che colloca al centro dello sviluppo l'innovazione come agente di modernizzazione dei processi organizzativi, gestionali e tecnici e come condizione di espansione di nuove linee di attività produttive;

Visto il primo piano annuale di attuazione del programma triennale, approvato con delibera CIPE del 29 dicembre 1986 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 1987) che con riferimento agli interventi a sostegno dell'innovazione elabora un disegno strategico di mobilitazione dei grandi gruppi industriali organizzatori della domanda tecnologica per la predisposizione di piani progettuali che, collegando ricerca ed investimenti produttivi, possono spostare nel sud il baricentro del sistema scientifico e tecnologico-industriale, con la finalità ultima di espandere la capacità produttiva nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI del 16 luglio 1986, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986) che introduce la contrattazione programmata al fine del più efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali ed internazionali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale e considerata l'esigenza di mobilitare verso le regioni meridionali tecnologie, capitali e risorse per inserire nel tessuto economico la presenza di grandi imprenditori capaci di realizzare nuovi ed articolati complessi produttivi d'avanguardia collegati ad iniziative avanzate di ricerca e sviluppo;

Tenuto conto che il primo piano annuale di attuazione indica la contrattazione programmata come strumento normativo-quadro regolante impegni assunti dall'intervento pubblico e dalla componente privata individuata nei grandi gruppi industriali a rilevanza nazionale ed internazionale;

Considerata inoltre l'esigenza di valorizzare ed utilizzare nel modo migliore gli interventi organici di contesto (infrastrutture generali e tecnologiche) al fine di ammodernare ed espandere l'apparato produttivo;

Attesa la necessità di disciplinare la manovra coordinata delle agevolazioni finanziarie nel quadro delle procedure della contrattazione programmata già stabilite dal CIPE nel primo piano annuale di attuazione;

Visto l'art. 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1986, relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Delibera:

Alle iniziative che fanno parte del piano progettuale proposto nell'ambito delle procedure della contrattazione programmata sono riconoscibili le agevolazioni finanziarie previste dalla normativa vigente secondo la diversa tipologia delle iniziative e inoltre:

1) possono essere ammesse agli incentivi le iniziative relative ad attività produttive non rientranti nei comparti agevolabili individuati dal CIPI con delibera del 16 luglio 1986, purché esistano strette connessioni di operatività del progetto con lo svolgimento e le finalità generali dell'intero piano progettuale;

2) alle iniziative industriali e ai centri di ricerca (art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) può essere riconosciuta la maggiorazione di 1/5 del contributo per settore da sviluppare prioritariamente anche per attività diverse da quelle individuate dal CIPI con delibera del 16 luglio 1986, sempre che gli investimenti presentino caratteristiche di particolare rilevanza tecnologica e i centri di ricerca siano correlati con progetti di ricerca tali da poter essere considerati complessivamente prioritari;

3) può essere applicato il meccanismo di incentivazione previsto dall'art. 11 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1986) per le iniziative sostitutive, anche in presenza di interventi che consentano, attraverso nuove produzioni o una diversa organizzazione produttiva, il mantenimento dei livelli occupazionali riassorbendo le eccedenze di manodopera derivanti da crisi settoriali di fatto che hanno messo, o sono in procinto di mettere, fuori produzione uno o più prodotti e sempre che gli investimenti, anche se localizzati in aree diverse da quelle caretterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione indicate dal primo piano annuale di attuazione, rispondano alla logica unitaria del piano progettuale proposto;

4) ferme restando le procedure vigenti per la concessione delle agevolazioni finanziarie, il CIPI con la deliberazione del contratto di programma determina l'ammissibilità alle agevolazioni di tutte le iniziative che fanno parte del piano progettuale.

La presente delibera, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Roma, addì 24 marzo 1988

Il Presidente delegato: COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al dispositivo:

— Il testo vigente dell'art. 70 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è il seguente:

«Art. 70. — Gli uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori di cui all'art. 1, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonché le imprese di progettazione industriale che si localizzano nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali ai fini della concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente art. 69, qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è disciplinata dalle norme di cui agli articoli 72, 73 e 74. Non sono ammesse a contributo le spese relative ad immobili per uffici.

Per l'impianto, l'ampliamento e lo sviluppo di centri di ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese ed anche se realizzati in forma consortile, può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura del 50%, purché il centro dia occupazione a non meno di 25 ricercatori.

La concessione del contributo di cui al comma precedente è subordinata:

a) al parere di conformità rilasciato a norma degli articoli 72 e 74, se gli investimenti superano i 2 miliardi di lire;

b) al vincolo di destinazione degli immobili di durata non inferiore a 15 anni e delle attrezzature per una durata variabile in funzione del tipo di attrezzatura e della eventuale finalità specifica della ricerca.

Sulla base delle direttive del CIPI il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione del contributo ai centri di ricerca, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Le agevolazioni di cui all'art. 63 sono concedibili anche alle iniziative di cui al terzo comma del presente articolo.

Per i centri di ricerca di cui al terzo comma del presente articolo è concesso lo sgravio contributivo di cui all'art. 59, comma nono, limitatamente agli oneri a carico del datore di lavoro».

— Il testo vigente dell'art. 11 della legge n. 64 del 1986 è il seguente:

«Art. 11. — 1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'art. 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro 12 mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36% del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente».

88G0246

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Larnaca (Cipro)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vittorio Mantovani, console onorario in Larnaca (Cipro) con circoscrizione territoriale comprendente il distretto di Larnaca, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni.

Roma, addì 19 maggio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A2365

MINISTERO DEL TESORO

N. 99

Corso dei cambi del 24 maggio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,80	1261,80	1261,90	1261,80	1261,80	1261,80	1261,90	1261,80	1261,80	1261,80
Marco germanico	742,45	742,45	742,80	742,45	742,45	742,45	742,55	742,45	742,45	742,45
Franco francese	219,74	219,74	219,80	219,74	219,74	219,74	219,75	219,74	219,74	219,74
Fiorino olandese	663,29	663,29	663,30	663,29	663,29	661,85	663,29	663,29	663,29	663,29
Franco belga	35,626	35,626	35,63	35,626	35,626	35,59	35,614	35,626	35,626	35,62
Lira sterlina	2361 —	2361 —	2362 —	2361 —	2361 —	2359,60	2361 —	2361 —	2361 —	2361 —
Lira irlandese	1985,55	1985,55	1985,60	1985,55	1985,55	1984 —	1985,45	1985,55	1985,55	—
Corona danese	194,99	194,99	194,90	194,99	194,99	195 —	194,98	194,99	194,99	194,99
Dracma	9,271	9,271	9,27	9,271	—	—	9,27	9,271	9,271	—
E.C.U.	1546,90	1546,90	1546,50	1546,90	1546,90	1545,15	1546,85	1546,90	1546,90	1546,90
Dollaro canadese	1016,35	1016,35	1016 —	1016,35	1016,35	1015,62	1016,20	1016,35	1016,35	1016,35
Yen giapponese	10,169	10,169	10,175	10,169	10,169	10,12	10,169	10,169	10,169	10,16
Franco svizzero	890,98	890,98	891 —	890,98	890,98	889,86	890,75	890,98	890,98	890,98
Scellino austriaco	105,646	105,646	105,65	105,646	105,646	105,53	105,645	105,646	105,646	105,64
Corona norvegese	204,20	204,20	204,25	204,20	204,20	204,30	204,30	204,20	204,20	204,20
Corona svedese	213,79	213,79	213,90	213,79	213,79	213,70	214 —	213,79	213,79	213,79
FIM	313,80	313,80	313,80	313,80	313,80	313,48	313,73	313,80	313,80	—
Escudo portoghese	9,09	9,09	9,10	9,09	9,09	9,10	9,107	9,09	9,09	9,09
Peseta spagnola	11,236	11,236	11,26	11,236	11,236	11,20	11,24	11,236	11,236	11,23
Dollaro australiano	991,30	991,30	993 —	991,30	991,30	993 —	991,70	991,30	991,30	991,30

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1988

Dollaro USA	1261,85	Lira irlandese	1985,50	Scellino austriaco	105,645
Marco germanico	742,50	Corona danese	194,985	Corona norvegese	204,250
Franco francese	219,745	Dracma	9,27	Corona svedese	213,895
Fiorino olandese	663,29	E.C.U.	1546,87	FIM	313,765
Franco belga	35,62	Dollaro canadese	1016,275	Escudo portoghese	9,098
Lira sterlina	2361 —	Yen giapponese	10,169	Peseta spagnola	11,238
		Franco svizzero	890,865	Dollaro australiano	991,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M24058

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Agnano

(Manifestazione 17 aprile 1988)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Napoli il 17 aprile 1988 e dell'esito della corsa ippica finale del «Gran premio lotteria nazionale di Agnano»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie AE n. 57286:
lire 2 miliardi abbinato al cavallo «Grades Singing»;
2) Biglietto serie BR n. 69023:
lire 1 miliardo e 500 milioni abbinato al cavallo «Potin D'Amour»;
3) Biglietto serie AA n. 03370:
lire 1 miliardo abbinato al cavallo «Mack the Knife».

B) *Premi di seconda categoria* di L. 250.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	O	n. 19132
2)	» »	AB	» 94894
3)	» »	BB	» 54218
4)	Bigl. serie	BQ	n. 30419
5)	» »	CD	» 14833
6)	» »	CD	» 93242

C) *Premi di terza categoria* di L. 60.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl. serie	B	n. 40954
2)	» »	C	» 96044
3)	» »	D	» 87454
4)	» »	F	» 06385
5)	» »	I	» 11499
6)	» »	I	» 67068
7)	» »	I	» 74754
8)	» »	I	» 89532
9)	» »	I	» 90092
10)	» »	L	» 68391
11)	» »	L	» 80722
12)	» »	M	» 67905
13)	» »	N	» 46449
14)	» »	Q	» 61738
15)	» »	R	» 06674
16)	» »	S	» 51900
17)	» »	T	» 81963
18)	Bigl. serie	T	n. 86687
19)	» »	U	» 09662
20)	» »	Z	» 96225
21)	» »	AA	» 39550
22)	» »	AB	» 36235
23)	» »	AB	» 48199
24)	» »	AC	» 00801
25)	» »	AC	» 41419
26)	» »	AD	» 76854
27)	» »	AF	» 54093
28)	» »	AF	» 55539
29)	» »	AF	» 80210
30)	» »	AF	» 95578
31)	» »	AI	» 48240
32)	» »	AI	» 72798
33)	» »	AL	» 27606
34)	» »	AL	» 53524
35)	Bigl. serie	AL	n. 65091
36)	» »	AL	» 73122
37)	» »	AN	» 17093
38)	» »	AO	» 04073
39)	» »	AP	» 14592
40)	» »	AQ	» 08219
41)	» »	AQ	» 94916
42)	» »	AR	» 32440
43)	» »	AR	» 37027
44)	» »	AR	» 58246
45)	» »	AR	» 73285
46)	» »	AR	» 85048
47)	» »	AT	» 76584
48)	» »	AU	» 54634
49)	» »	AV	» 00573
50)	» »	AV	» 06763
51)	» »	AV	» 77244
52)	» »	AZ	» 86154
53)	» »	BB	» 12046
54)	» »	BB	» 18360
55)	» »	BB	» 69072
56)	» »	BB	» 69564
57)	» »	BB	» 83934
58)	» »	BB	» 94466
59)	» »	BE	» 20633
60)	» »	BF	» 40720
61)	» »	BF	» 85501
62)	» »	BF	» 91353
63)	» »	BG	» 85463
64)	» »	BM	» 75064
65)	Bigl. serie	BO	n. 29488
66)	» »	BO	» 42710
67)	» »	BP	» 09779
68)	» »	BP	» 49826
69)	» »	BR	» 22246
70)	» »	BR	» 96990
71)	» »	BS	» 00114
72)	» »	BT	» 51415
73)	» »	BT	» 70465
74)	» »	BU	» 67673
75)	» »	BU	» 85165
76)	» »	BV	» 43486
77)	» »	BV	» 68591
78)	» »	BV	» 75365
79)	» »	BZ	» 31663
80)	» »	CA	» 46061
81)	» »	CC	» 18412
82)	» »	CD	» 73690
83)	» »	CF	» 45581
84)	» »	CG	» 39842
85)	» »	CG	» 47861
86)	» »	CG	» 66356
87)	» »	CG	» 82611
88)	» »	CO	» 31655
89)	» »	CO	» 68014
90)	» »	CO	» 83748
91)	» »	CP	» 93882
92)	» »	CQ	» 63871
93)	» »	CR	» 76562
94)	» »	CR	» 99463

D) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie AE n. 57286 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie BR n. 69023 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie AA n. 03370 L. 2.000.000.

Ai venditori dei 6 biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 700.000 ciascuno.

Ai venditori dei 94 biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 500.000 ciascuno.

88A2402

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 220.000
- semestrale . . . L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale . . . L. 28.000
- semestrale . . . L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale . . . L. 105.000
- semestrale . . . L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 28.000
- semestrale . . . L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 100.000
- semestrale . . . L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 375.000
- semestrale . . . L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'*indice annuale cronologico per materie 1988.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . L. 120.000

Abbonamento semestrale . . . L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221